

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/05183

Del: 28/08/2021

Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA DI CUI AL COMMA 75, ART. 1 L. 160/2019
ESTENSIONE OBBLIGO DI INDOSSARE IL CASCO PROTETTIVO ANCHE AI CONDUCENTI DI ETA' MAGGIORE DI 18
ANNI

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE MOBILITA' E NUOVE INFRASTRUTTURE

Visto l'art.1 della Legge 160/2019, come modificata dal testo definitivo dell'art. 33-bis del Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, ed in particolare il comma 75, ove si stabilisce che, *“nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo”*;

Dato atto quindi che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti sopra precisati, sono equiparati ai velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del Codice della Strada, e possono, pertanto, circolare sulle strade, sulle piste ciclabili, sui percorsi ciclopedonali ed all'interno delle aree pedonali ove non sia espressamente disposto il contrario;

Visti anche i commi 75-ter e 75-quater del citato art. 1 della Legge 160/2019, nei quali si introducono nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici ed in particolare:

- il requisito del compimento del quattordicesimo anno di età per la loro conduzione;
- la possibilità di circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima;
- il limite di velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
- il divieto di circolazione nel periodo di oscurità notturna, da mezz'ora dopo il tramonto, o di giorno quando le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, per i monopattini sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa e, per i mezzi che invece possono circolare in tali circostanze, l'obbligo per i conducenti di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
- l'obbligo per i conducenti di procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, di tenere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
- l'obbligo, per i conducenti di età inferiore a diciotto anni, di indossare un idoneo casco protettivo;
- il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

Visto infine il comma 75-septies del citato art. 1 della Legge 160/2019, che prevede la possibilità di attivare servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 del medesimo articolo, anche in modalità free-floating, solo previa apposita delibera della Giunta Comunale, *“nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:*

a. l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

b. le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

c. le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città”.

Ricordato che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 2020/G/00130 ha stabilito, fra l'altro, di attivare il servizio di sharing con monopattini elettrici fissando in 900 unità il numero massimo di dispositivi da impiegare nel servizio e in tre il numero massimo di gestori autorizzabili ed ha fornito gli indirizzi per l'individuazione, tramite avviso pubblico, dei soggetti interessati a svolgere i servizi in argomento;

Atteso che, in attuazione del suddetto provvedimento di Giunta e al fine di individuare i soggetti che intendano svolgere i servizi in questione, con Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/03828 è stato approvato apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse in pubblicazione dal 16 giugno 2020 e che, a seguito della valutazione delle manifestazioni d'interesse pervenute, da ultimo - in esito al procedimento di autotutela conseguito all'instaurazione di un contenzioso da parte di alcuni degli operatori interessati - con Determinazione Dirigenziale n. DD/2020/10869 del 09/12/2020 si è provveduto alla individuazione dei soggetti da autorizzare per l'attivazione dei servizi di sharing dei monopattini elettrici;

Visto l'art. 4, comma 3, del Decreto 4 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo il quale i Comuni, *“qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità free-floating, prevedano di rendere obbligatoria l'attivazione di una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle società responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di sosta”*;

Visto l'articolo 7, comma 1, del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) il quale stabilisce che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare, fra l'altro, i medesimi provvedimenti indicati nell'art. 6, comma 4, relativo alla regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati, il quale a sua volta stabilisce che l'ente proprietario della strada può *“stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”*;

Vista l'ordinanza del Sindaco di Firenze n. 508 in data 18 dicembre 2020, recante *“Obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell'art.1 della legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze”*, con la quale, sulla base delle premesse sopra indicate, è stato imposto l'obbligo di indossare il casco protettivo a tutti i conducenti di monopattini elettrici;

Vista la sentenza del TAR Toscana, I, n. 215/2021, con la quale, in accoglimento dei ricorsi proposti da Bit Mobility s.r.l. e da Timove s.r.l., soggetti autorizzati dal Comune di Firenze ad attivare i servizi di sharing dei monopattini elettrici, è stata annullata la predetta ordinanza n. 508/2021, in quanto si è ritenuto fondato ed assorbente il vizio di incompetenza del Sindaco, affermandosi la spettanza ai Dirigenti, ex art. 107 del TUEL, della competenza ad adottare i provvedimenti di cui ai succitati artt. 6, comma 1, e 7, comma 4, del Codice della Strada;

Ritenuto che le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale e dell'incolumità pubblica alle quali si intendeva dare una risposta con l'ordinanza sindacale annullata sono rimaste pienamente attuali, e che la sussistenza dei presupposti giustificativi per l'adozione di un provvedimento applicativo degli artt. 6, comma 1 e 7, comma 4, del codice della strada, hanno trovato purtroppo un'ennesima conferma in un incidente avvenuto in Firenze in data 9 agosto 2021, che ha coinvolto un guidatore di monopattino, il quale non indossava il casco protettivo ed è deceduto dopo aver urtato la testa in esito allo scontro con un altro veicolo;

Considerato che il tavolo tecnico di confronto, attivato dal Comune di Firenze con i gestori del servizio di sharing dei monopattini elettrici all'indomani della proposizione dei ricorsi poi accolti dalla sentenza n. 215/2021, non ha ancora consentito di individuare una soluzione concordata, stante l'indisponibilità dei gestori a recepire in forma convenzionale l'obbligo degli utenti del servizio di indossare il casco protettivo;

Considerato che il Sindaco di Firenze ha trasmesso nei giorni scorsi una richiesta al Ministro dei trasporti, per sollecitare l'introduzione nella disciplina dell'utilizzo dei monopattini elettrici contenuti di maggior sicurezza per gli utenti ed i pedoni;

Considerato, tuttavia, che l'iter parlamentare delle iniziative legislative volte ad introdurre contenuti di maggior sicurezza nella disciplina dell'utilizzo dei monopattini elettrici, tra le quali l'obbligo del casco per i maggiorenni, non risulta ancora calendarizzato, e che non è comunque prevedibile che l'approvazione di dette iniziative o di quelle volte ad introdurre modifiche regolamentari, avvenga in tempi rapidi;

Ritenuto, pertanto, che debbano essere ribadite, in relazione ai sopra ricordati presupposti rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di cui agli artt. 7, comma 1, e 6, comma 4, del Codice della Strada:

- le specificità dell'ambiente urbano della Città di Firenze ed in particolare l'elevata estensione delle pavimentazioni stradali lapidee soprattutto nel centro storico, le quali, anche in condizioni normali di manutenzione, possono presentare un livello aggiuntivo di pericolosità per i monopattini, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di tali veicoli (accelerazione consentita dal motore elettrico, velocità raggiungibili e piccole dimensioni delle ruote), soprattutto per la presenza di piccole sconnessioni o irregolarità della superficie lapidea, per l'elevato numero di giunti fra gli elementi lapidei, non sempre perfettamente livellati e riempiti, per il minor coefficiente di aderenza di alcune tipologie di pietra rispetto alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- la circostanza, in relazione all'uso peculiare degli spazi urbani, che la Città di Firenze è e sarà sempre di più caratterizzata da una elevata incidenza di aree pedonali, soprattutto nel centro storico e che tali aree risultano, in condizioni normali, anche per effetto dell'elevatissima presenza turistica caratteristica del contesto in esame, costantemente impegnate da una elevata quantità di pedoni, che le utilizzano in maniera incondizionata e spesso con presunzione di esclusività, essendo vietata in tali aree la circolazione dei veicoli a

motore, salvo eventuali autorizzati;

- l'ulteriore circostanza che, nel quadro normativo vigente, i monopattini possono liberamente circolare in tutte le aree pedonali urbane nelle quali non è vietata la circolazione dei velocipedi, che costituiscono la quasi totalità, e tenuto conto che, per la caratteristica sinuosità delle traiettorie, l'accelerazione e la velocità raggiungibili, la circolazione di tali veicoli all'interno delle aree pedonali in presenza di elevate densità di pedoni può dar luogo ad un incremento del numero di collisioni;

Ritenuto, altresì, che debba essere ribadita, anche alla luce dell'esperienza dei primi mesi di monitoraggio del servizio e in relazione alla auspicata piena ripresa degli afflussi turistici e dei pendolari, la considerazione secondo la quale è verosimile prevedere che l'utilizzo di tale tipologia dei veicoli, sia per quanto riguarda i mezzi utilizzati a titolo esclusivo che per quelli utilizzati tramite noleggio dai gestori autorizzati, si concentri particolarmente nelle viabilità delle aree più centrali della città, con origine e/o destinazione in tali aree, in considerazione del fatto che tali aree presentano forti limitazioni di accesso ad altre tipologie di veicoli, che una buona porzione di monopattini viene utilizzata per la percorrenza dell'ultimo miglio dopo uno spostamento più ampio effettuato con treno, tramvia o autobus e che, per quanto riguarda i gestori a noleggio, le aree centrali comporteranno sicuramente una maggiore domanda di servizi di noleggio per la massiccia presenza di turisti e city users;

Ritenuto, conseguentemente, che debba essere ribadito come le particolari condizioni della Città di Firenze fin qui descritte, sotto l'aspetto sia strutturale che fruitivo dello spazio urbano, siano suscettibili di determinare un peggioramento - rispetto alle condizioni ordinarie, presupposte dal Legislatore - delle condizioni di sicurezza stradale in relazione alla circolazione dei monopattini, con particolare riferimento agli effetti lesivi di incidenti che possono occorrere ai conducenti di tali veicoli;

Ritenuto, conseguentemente, necessario estendere l'obbligo di utilizzo di un idoneo casco protettivo, già previsto dal citato art. 1 comma 75-quater, della Legge 160/2019 per i conducenti di età inferiore a diciotto anni, anche ai conducenti di monopattini di età superiore ai 18 anni;

Ritenuto, peraltro, opportuno, alla luce delle problematiche rappresentate dai soggetti autorizzati all'attivazione dei servizi di sharing dei monopattini elettrici, prevedere un congruo periodo di tempo affinché, da un lato, detti gestori possano adeguare gli strumenti che regolano l'erogazione del servizio (materiale informativo per gli utenti, app per il noleggio dei veicoli, contratto tipo con gli utenti, ecc.) ai contenuti della presente ordinanza; dall'altro, eventualmente, possano essere individuate soluzioni per l'adeguamento dei monopattini, o per la ubicazione e realizzazione di infrastrutture a minimo impatto, finalizzate alla messa a disposizione dei caschi protettivi per gli utenti che non ne fossero provvisti in proprio, nonché per mettere in atto eventuali ulteriori iniziative dell'Amministrazione Comunale volte alla concessione di agevolazioni per favorire l'acquisto dei caschi protettivi da parte degli utenti;

Considerato che gli uffici del Comune di Firenze hanno assicurato la massima disponibilità al confronto per definire in tempi il più possibile rapidi i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione dei conseguenti interventi;

Ritenuto pertanto di prevedere che la presente ordinanza entri in vigore a far data dal 1 Dicembre 2021;

Dato atto che la mancata osservanza di quanto disposto dal presente atto comporta le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada - art. 6, comma 14, per le violazioni commesse fuori dai centri abitati ed art.7, comma 14, per le violazioni commesse all'interno dei centri abitati;

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 6, comma 4, del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285):

1. di stabilire per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze, l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo;
2. di fissare l'entrata in vigore della presente ordinanza a far data dal 1° Dicembre 2021;
3. di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio;
4. di dare atto che la mancata osservanza di quanto disposto dal presente atto comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 6, comma 14, del Codice della Strada per le violazioni commesse fuori dai centri abitati ed all'art.7, comma 14, per le violazioni commesse all'interno dei centri abitati;
5. di partecipare il presente provvedimento:
 - alla Prefettura di Firenze;
 - al Corpo di Polizia Municipale ed agli altri organi incaricati dei servizi di polizia stradale, affinché vigilino sull'osservanza della presente ordinanza e comminino le dovute sanzioni;
 - ai gestori dei servizi di sharing dei monopattini elettrici;
 - all'Ufficio Stampa e, per esso, agli organi di informazione, per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Firenze, lí 28/08/2021

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giacomo Parenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.